



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Egidio de Leone

Presidente

Dott.ssa Vera Colella

Giudice

Dott. Francesco Paolo Grippa

Giudice relatore ed estensore

nel procedimento iscritto al **P.U. 12-1/2025** ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto l'29 aprile 2025 da:

G [REDACTED] **VI** [REDACTED], difeso dall'Avv. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Pesaro, corso [REDACTED]

RICORRENTE

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 29 aprile 2025, [REDACTED] ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. c.c.i.i., rappresentando di vivere ad [REDACTED] assieme a sua moglie, [REDACTED] ed alle sue due figlie, [REDACTED]. Le cause del sovraindebitamento sono da rintracciarsi nelle difficoltà incontrate dal ricorrente, titolare di un'impresa



individuale esercente attività edilizia, a seguito della crisi del mercato edile, verificatasi a partire dal 2014, che ha causato una notevole riduzione della domanda di acquisto di nuove costruzioni, la riduzione dei prezzi di vendita e, conseguentemente, una sostanziale impossibilità di far fronte ai mutui sottoscritti per finanziare l'attività di impresa. Le contingenze appena descritte hanno imposto al ricorrente, nei confronti del quale attualmente pendono due procedure esecutive immobiliari (R.G.E. [REDACTED] e R.G.E. [REDACTED]) di cessare integralmente la sua attività di impresa nel 2019 e di cancellare la sua ditta individuale dal Registro delle Imprese nel 2022. Attualmente, l'istante è dipendente di una società cooperativa artigiana edile sita in [REDACTED].

Dal lato attivo, G. [REDACTED] V. [REDACTED] è proprietario di diversi beni immobili: due appartamenti con *garage* siti in [REDACTED] (oggetto dell'esecuzione R.G.E. [REDACTED] ed ivi aggiudicati, ma non ancora trasferiti, per [REDACTED] ciascuno), un appartamento con *garage* in [REDACTED] (oggetto dell'esecuzione [REDACTED], ove è stato stimato dall'esperto per [REDACTED]), frustoli di terreni siti in [REDACTED] (stimati dal ricorrente in [REDACTED]), terreni siti in [REDACTED] (stimati dal ricorrente in € [REDACTED]). Inoltre, il ricorrente è titolare della quota del 50% della [REDACTED] s.r.l., dal valore di [REDACTED].

Il monte debitorio sarebbe invece pari ad oltre [REDACTED], di cui oltre €4 [REDACTED] nei confronti di istituti di credito che godono di privilegio ipotecario ed oltre € [REDACTED] nei confronti di A.d.e.r.. Il ricorrente ha altresì precisato di essere assoggettato ad altre due procedure esecutive presso terzi.

Graziano Vitale ha stimato le spese necessarie a sostenere i bisogni propri e della propria famiglia, composta da quattro membri, in € [REDACTED] annuali, ovvero [REDACTED] mensili. Ha quindi domandato la liquidazione di tutto il suo patrimonio, ad eccezione del suo reddito da lavoro dipendente, pari a circa €1 [REDACTED] mensili, e del saldo presente sulle sue due Postepay Evolution, pari a circa € [REDACTED], in quanto necessarie a soddisfare i bisogni familiari.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 269, c. 2 c.c.i.i.*, datata 16 aprile 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.

La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né



essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni. La relazione, infine, indica esaustivamente le cause di indebitamento del ricorrente, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ed attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv.ta Sara Ciacci, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

Dalla liquidazione deve essere escluso il reddito da lavoro dipendente percepito da G. [REDACTED] [REDACTED] pari a circa [REDACTED], dal momento che, come rappresentato dal ricorrente e dalla relazione dell'O.c.c. tale reddito è inferiore alle spese necessarie a far fronte ai bisogni della famiglia, stimate in oltre [REDACTED], anche alla luce dello stato di disoccupazione della moglie del ricorrente, che peraltro ha sofferto e soffre di problemi di salute che, allo stato, le permettono solo di badare ai figli minori. Sarà comunque onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della



eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.

Dalla procedura possono essere escluse anche le somme attualmente giacenti sulle Postepay intestate al ricorrente, consistenti al [REDACTED] che possono servire al ricorrente per far fronte a spese straordinarie o ad ulteriori bisogni familiari, data la già citata insufficienza del reddito da lavoro.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di G [REDACTED] V [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED];
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'Avv.ta Sara Ciacci;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Dispone che sia sottratta alla liquidazione il reddito da lavoro dipendente del ricorrente, in quanto necessario al sostentamento suo e della sua famiglia, nonché le somme attualmente giacenti presso le Postepay intestate al ricorrente;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Urbino, 11 maggio 2025

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente
Dott. Egidio de Leone

